

VIDEOTERMINALI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle "attrezzature munite di videoterminali", l'articolo 174 richiede al datore di lavoro di organizzare e predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV (Videoterminali) del Testo Unico e di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni.

Questi i principali obblighi del datore di lavoro:

- provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono previste adeguate misure di prevenzione e protezione
- procedere all'individuazione dei dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa, accertando l'effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di utilizzo (più o meno di 20 ore a settimana)
- effettuare l'adeguamento immediato, se non già effettuato, dei posti di lavoro

Ricordiamo che il videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173) utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

In particolare si schematizzano le fasi che il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio:

- esame preliminare dell'attività lavorativa e riunione con le funzioni preposte e responsabili e con i rappresentanti dei lavoratori
- sopralluoghi degli ambienti di lavoro, delle apparecchiature e verifica generale degli adempimenti di legge pregressi
- descrizione del processo lavorativo
- individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per ogni luogo di lavoro e per mansione
- individuazione e caratterizzazione dei lavoratori addetti ai videoterminali
- identificazione del rischio di esposizione residuo, in riferimento alle regole di buona tecnica
- identificazione delle non conformità alla legislazione e alla norme tecniche vigenti
- valutazione dei rischi identificati ed elaborazione di un giudizio di gravità per ciascuno dei essi, con riguardo a norme di legge, standard nazionali e internazionali di buona tecnica, linee guida di tutela della salute e igiene del lavoro, ecc.
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in seguito agli esiti della valutazione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori
- preparazione del documento di valutazione del rischio contenente un programma temporale di attuazione degli interventi, secondo le priorità emerse dall'analisi
- discussione con le funzioni preposte e responsabili, i rappresentanti dei lavoratori del documento preliminare di valutazione e del relativo programma di attuazione degli interventi
- stesura della relazione finale
- approvazione da parte del datore di lavoro del documento finale di valutazione